

Segreteria Nazionale



SNAD
Sindacato
Nazionale
Autonomo
Difesa

00185 Roma
Piazza Dante, 12
int.4
Tel. 06-77201726
Fax 06-77201728
E-MAIL:
nazionale@snad.i

Prot.n. 0033/S.N./C11-D
(nota a cura di Giancarlo PITTELLI)

Roma, 06 febbraio 2004

OGGETTO: Computo della “Indennità di Amministrazione” nella tredicesima mensilità.
Schema di istanza.

**A DIRIGENTI NAZIONALI
TUTTE LE STRUTTURE SINDACALI**

LORO SEDI

1. Un gruppo di dipendenti in servizio presso il Ministero della Giustizia ha promosso, presso il Tribunale di Pisa, una causa di lavoro contro l’Amministrazione di appartenenza per vedere affermato il proprio diritto alla “corresponsione della tredicesima mensilità in misura pari alla normale retribuzione, calcolandola, pertanto, in ragione di tutti gli elementi fissi e continuativi percepiti a titolo di retribuzione fissa mensile, ivi compresa, pertanto, l’indennità di Amministrazione”.
Dunque, in buona sostanza, i ricorrenti hanno richiesto il computo della Indennità di Amministrazione nella 13^a mensilità.
2. Il Giudice del Lavoro di Pisa, con sentenza n. 726/03 depositata in data 09.01.2004, ha accolto il predetto ricorso riconoscendo il diritto dei ricorrenti a “vedere inserita nel calcolo della tredicesima mensilità l’indennità di Amministrazione”, ed ha condannato l’Amministrazione della Giustizia “a pagare le differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto avrebbe dovuto corrispondere” se la predetta Indennità fosse stata inserita nel calcolo della tredicesima.
Va utilmente precisato che il favorevole pronunciamento del Tribunale si è avuto sulla base del riconoscimento che l’Indennità di Amministrazione, avendo “natura fissa e ricorrente” è da considerarsi a pieno titolo parte della retribuzione fissa mensile e dunque va inserita nel computo per la tredicesima mensilità.
Inoltre, il Giudice in questione ha stabilito che il ricalcolo debba essere operato “nel limite della prescrizione quinquennale”.
3. In relazione a quanto sopra, questa Segreteria Nazionale invita i propri iscritti e colleghi interessati a produrre apposita istanza indirizzata a Persociv, allo scopo di interrompere i termini di prescrizione. In allegato, lo schema dell’istanza da produrre, che andrà naturalmente riproposta prima della scadenza dei cinque anni dalla data di presentazione e sempre ai fini interruttivi.
4. Nel significare che provvederemo a collocare sul sito, in area “Documenti”, la sentenza del Tribunale di Pisa, e con riserva di ulteriori informazioni al riguardo, si inviano cordialissimi saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONALE